

Al Direttore generale per le Valutazioni ambientali del Ministero Cagliari, 21 marzo 2018

dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,

Oggetto: intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a parte del progetto centrale eolica Siemens Gamesa Renewable Energy Italys.p.a. in loc. Altopiano di Gomoretta - Comuni di Orune, Bitti, Buddusò (NU-SS).

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Cocco Ortu, 32 - 09128 Cagliari - telefono e fax 070/490904 - posta elettronica: grigsardegna5@gmail.com; posta elettronica certificata: gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

con istanza pubblicizzata sul sito web istituzionale (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1735/3064?Testo=&RaggruppamentoID=141#form-cercaDocumentazione>) del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in data 25 gennaio 2018 è stato avviato il

procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al **progetto di centrale eolica Siemens Gamesa Renewable Energy Italys.p.a. in loc. Altopiano di Gomoretta - Comuni di Orune, Bitti, Buddusò (NU-SS).**

Il **progetto di centrale eolica** comprende **n. 13 aereogeneratori** da 3,465 MW ciascuno (**potenza complessiva 45,045 MW**) con fondazioni, strade di accesso e **opere di connessione** alla rete elettrica nazionale (strade diservizio, cavidotti interrati 30 kV, cabine di smistamento, stazione di trasformazione 30/150 kV, elettrodotto aereo ad alta tensione 150 kV).

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

*** sotto il profilo giuridico:**

- il **progetto di centrale eolica** interessa anche aree classificate "zone agricole -E" degli **strumenti urbanistici comunali** di Bitti, Buddusò e Orune. Si ricorda, in proposito, che nelle **zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali**, possono essere autorizzati soltanto **interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto. E' pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica *"possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai*

vigenti piani urbanistici" (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.), tuttavia, secondo l'art. 13 bis della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i., l'art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole) e l'indirizzo giurisprudenziale costante, **nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito. Sarebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell'area;

- nello **studio di impatto ambientale - S.I.A.** non vengono considerate con il dovuto approfondimento le necessarie **alternative progettuali**, tanto meno viene approfondita l'auspicata **"ipotesi zero"** (non realizzazione del progetto), in violazione dell'art. 21, comma 2°, lettera b, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Veneto, sez. III, 8 marzo 2012, n. 333);

- nei siti indicati nello **studio di impatto ambientale - S.I.A.**, vi sono aree ricoperte da **macchia mediterranea evoluta e bosco di Leccio, Quercia, Roverella** di grande rilevanza ambientale (art. 2, comma 6°, del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.) tutelate con **vincolo paesaggistico** (art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), nonché ampie aree tutelate con il **vincolo idrogeologico** (art. 1 del regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.);

*** sotto il profilo paesaggistico:**

- nell'area interessata, in gran parte boscata, a breve distanza dal **parco naturale regionale di Tepilora** (legge regionale Sardegna n. 21/2014), la realizzazione dell'impianto modificherebbe radicalmente la morfologia del territorio;

*** sotto il profilo energetico:**

- questi sono i **"numeri" dell'energia in Sardegna**, come emergono dal **piano energetico ambientale della Sardegna (P.E.A.R.S.)**, che riprende i dati Terna s.p.a. (al 31 dicembre 2014):

*** 18 impianti idroelettrici** (potenza efficiente lorda MW 466,7; producibilità media annua GWh 706,1);

*** 43 impianti termoelettrici** (potenza efficiente lorda MW 2.896,8; potenza efficiente netta MW 2.634,8);

*** 118 impianti eolici** (potenza efficiente lorda MW 996,7);

*** 30.222 impianti fotovoltaici** (potenza efficiente lorda MW 715,9);

*** energia richiesta in Sardegna: GWh 8.804,9; energia prodotta in più rispetto alla richiesta: GWh 4.083,5 (+ 46,4%);**

*** consumi energia:** in Sardegna sono stati utilizzati 8.377,9 GWh al 31 dicembre 2014 (- 2,63% rispetto al 31 dicembre 2013), con un picco massimo di

potenza richiesta pari a 1.400 MW nel 2014 (era pari a 2.000 MW nel 2011);

* **produzione energia:** GWh 13.936,4 (lorda); produzione netta per il consumo: GWh 12.888,4.

* **energia esportata** verso la Penisola (SaPeI, capacità 1.000 MW) e verso l'Estero (SaCoI, SarCo, Corsica, capacità 300 MW + 100 MW): GWh 4.083,5; perdita complessiva della rete: MWh 600;

* **fonte di produzione:** 78% termoelettrica, 11% eolica, 5% bioenergie, 5% fotovoltaico, 1% idroelettrico. Fonte termoelettrica: 42% carbone; 49% derivati dal petrolio; 9% biomasse;

* **emissioni di CO₂ dipendenti da produzione di energia elettrica:** 9,3 milioni di tonnellate (2014);

* **prezzo medio di acquisto dell'energia nazionale (PUN):** nel 2014 è stato di 52,08 €/MWh con un decremento rispetto all'anno precedente del 17,3%, confermando il trend del 2013 e raggiungendo il minimo storico dall'avvio del mercato;

Il dato fondamentale della "fotografia" del sistema di produzione energetica

sardo è che **oltre il 46% dell'energia prodotta "non serve" all'Isola e**

viene esportato. Qualsiasi nuova produzione energetica non sostitutiva di fonte già esistente (p. es. termoelettrica) può essere solo destinata all'esportazione verso la Penisola e verso la Corsica. È del tutto evidente che, in base alla contenuta capacità di esportazione dell'energia fuori dall'Isola e all'impossibilità concreta di "immagazzinare" l'energia rinnovabile prodotta (i sistemi sono ancora in fase di studio sperimentale, vds.

https://www.enidday.com/it/technology_it/energie-rinnovabili-stoccaggio-eni/), l'energia così prodotta dall'impianto in progetto sarebbe, di fatto, utilizzata solo **a vantaggio del Soggetto produttore** (insieme a incentivi e beneficiari) e non dalla Collettività nazionale, pur obbligata per legge ad acquistarla;

* **sotto il profilo economico-sociale:**

l'area in argomento in parte è un **pascolo arborato**, tipica realtà agro-pastorale della Sardegna. La realizzazione dell'impianto industriale energetico devasterebbe il tessuto economico-sociale locale, imperniato su decine di aziende a conduzione familiare.

Pertanto, **CHIEDE**

Ø che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (artt. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente **procedimento di valutazione di impatto ambientale - V.I.A.;**

Ø che nel **provvedimento conclusivo** del procedimento di V.I.A. venga dichiarata la **"non compatibilità" ambientale del progetto** in argomento per l'insostenibile impatto ambientale (art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

p. Gruppo d'InterventoGiuridicoonlus

Dott. Stefano Deliperi



GRUPPO
DI INTERVENTO
GIURIDICO

Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus – Via Cocco Ortu
n. 32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma
della Sardegna
amb.savi@regione.sardegna.it, difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

Cagliari, 20 febbraio 2014

e p.c. al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Ministro per i Beni e Attività Culturali,
gabinetto@beniculturali.it, mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it,

al Direttore generale per le Valutazioni ambientali del Ministero
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,

al Direttore regionale per i Beni Culturali ed il Paesaggio per la Sardegna,
dr-sar@beniculturali.it, mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it,

Oggetto: **intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 15 e ss. della legge regionale n. 40/1990 nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a parte del progetto centrale eolica Gamesa Energia Italia s.p.a. in loc. Funtana Arva e altre – Comuni di Orani, Nuoro (NU).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus**, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 Cagliari – telefono e fax 070/490904 – posta elettronica: grigsardegna5@gmail.com),

PREMESSO CHE

con **istanza** pubblicizzata sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna in data 24 dicembre 2013 è stato avviato il **procedimento di valutazione di impatto ambientale** relativo al **progetto di centrale eolica Gamesa Energia Italia s.p.a.** (sede legale: Via Pio Emanuelli, 1 – 00143 Roma) denominato “**Parco eolico Z.I. Nuoro**” in loc. **Funtana Arva, Monte Funtaneddas, Colorica, Bortaleo, Contine Furiga**, nei Comuni di **Orani** e **Nuoro (NU)**. Il **progetto di centrale eolica** comprende **n. 9 aereogeneratori** (altezza mt. 93, diametro rotore mt. 114) da 2 MW ciascuno (**potenza complessiva 18 MW**) con fondazioni, strade di accesso e **opere di connessione** alla rete elettrica nazionale (strade di servizio, cavidotti interrati 30 kV, cabine di smistamento, stazione di trasformazione 30/150 kV, elettrodotto aereo ad alta tensione 150 kV). Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 15 e ss. della legge regionale n. 40/1990, 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, 31 della legge regionale n. 1/1999 e successive modifiche ed integrazioni, 6, comma 8°, dell'allegato A della de liberazione Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

* **sotto il profilo giuridico:**

- nonostante la denominazione “**Parco eolico Z.I. Nuoro**”, i **siti individuati** per l'installazione degli **aerogeneratori** sono al di **fuori** della “**zona industriale**” di **Nuoro – Pratosardo**, entro una fascia di km. 4 dal perimetro esterno;

- il **progetto di centrale eolica** interessa anche aree classificate “**zone agricole – E**” degli **strumenti urbanistici comunali** di **Nuoro** e **Orune**. Si ricorda, in proposito, che **nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto. E’ pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica “*possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*” (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.), tuttavia, secondo l’art. 13 *bis* della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i., l’art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l’edificazione nelle zone agricole) e l’indirizzo giurisprudenziale costante, **nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito. Sembrerebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell’area;

- alcune **aree parzialmente boschive** ricomprese nel **progetto di centrale eolica**, come riconosciuto dal medesimo Soggetto proponente (vds. scheda V.I.A. – Allegato A3: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_357_20140113105113.pdf), sono state **percorse da incendi** recentemente: si rammenta, quindi, che ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i. (già art. 9 della legge n. 47/1975 come integrato dall’art. 1 *bis* della legge n. 428/1993), sono **vietate trasformazioni di ogni tipo su zone boscate o pascoli percorsi dal fuoco** (per la nozione di bosco, comprensiva *de facto* anche della macchia evoluta, ecc., vds. art. 2, comma 6°, del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.). In proposito, si ricorda che “*pur a fronte dell’astratta edificabilità nei termini di cui ... alla pianificazione preesistente, all’epoca dell’incendio non era stata rilasciata alcuna concessione edilizia*”, condizione richiesta per la deroga alla disposizione sopra citata (vds. T.A.R. Liguria, 21 febbraio 2003, n. 225): la giurisprudenza indica che lo strumento urbanistico debba prevedere in termini puntuali le opere da realizzare, non essendo sufficiente una indicazione in termini generici, il che vanificherebbe lo scopo della norma, precisando che l’ipotesi di esclusione dal vincolo decennale di inedificabilità con il richiamo alla previsione degli strumenti urbanistici, vigenti in data precedente l’incendio, **non** si riferisce ad una **previsione di zona** bensì a una **localizzazione di area** (vds. Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2011, n. 16592; Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2010, n. 7608), come anche indicato nella **deliberazione Giunta regionale n. 36/46 del 23 ottobre 2001** (Atto di indirizzo interpretativo e applicativo dei divieti, prescrizioni e sanzioni contenuti negli articoli 3 e 10 della legge n. 353/2000, punto 7.2). La violazione del predetto divieto è sanzionata con le pene di cui all’art. 44 L, comma 1°, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (già art. 20, comma 1°, lettera c, della legge n. 47/1985), mentre il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera abusiva ed il ripristino ambientale in danno del responsabile. Si ricorda, inoltre, che i divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i. sono pienamente operativi anche in assenza del previsto **catasto comunale**, avente semplice valore informativo (Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2003, n. 27799);

- nello **studio di impatto ambientale – S.I.A.** non vengono considerate con il dovuto approfondimento le necessarie **alternative progettuali**, tantomeno viene approfondita l’auspicata “**ipotesi zero**” (non realizzazione del progetto), in violazione dell’art. 21, comma 2°, lettera b, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Veneto, sez. III, 8 marzo 2012, n. 333);

- nei siti indicati nello **studio di impatto ambientale – S.I.A.**, vi sono aree ricoperte da **macchia mediterranea evoluta** e **bosco** (art. 2, comma 6°, del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.) e **fasce spondali** (mt. 150 dalle rive) di **torrenti** tutelate con **vincolo paesaggistico** (art. 142, comma 1°, lettere c, g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

- ben 8 aerogeneratori sui 9 in progetto ricadono all’interno del **Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna** (legge n. 388/2000, D.M. 16 ottobre 2001);

* **sotto il profilo archeologico:**

- nell’area interessata dal **progetto di centrale eolica**, come anche da “carta del potenziale archeologico” (vds. http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_357_20140115092744.pdf), sono presenti una **Domu de Janas** in loc. **Bortaleo** (vds. anche sito web istituzionale del Comune di Orani: <http://www.comune.orani.nu.it/cultura/cultura.asp?id=21&ln=IT>) e ruderi di un **insediamento di età romana e tardo-romana** in loc. **Funtana Arva**.

Pertanto,

CHIEDE

- che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (artt. 24, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni, 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 5 della legge regionale n. 40/1990) considerate nell'ambito del presente **procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A.**;
- che venga comunicato al domicilio eletto il nominativo del **responsabile del procedimento** (artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 8 e ss. della legge regionale n. 40/1990).

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

p. **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus**

Dott. Stefano Deliperi

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Stefano Deliperi'.